



Copia

## CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barietta - Andria - Trani

### DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 258

OGGETTO: Aliquota addizionale comunale all'IRPEF 2013. Proposta al Consiglio Comunale.

#### SETTORE:

##### IL DIRIGENTE DI SETTORE

Per quanto concerne la regolarità tecnica sulla proposta di questa deliberazione ha espresso il parere: 07/11/2013

F.to Dott. Giuseppe Di Biase  
In sostituzione  
Dott. Samuele PONTINO

##### IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE

Per quanto concerne la regolarità contabile sulla proposta di questa deliberazione ha espresso il parere: 07/11/2013

F.to Dott. Giuseppe Di Biase  
In sostituzione  
Dott. Samuele PONTINO

##### IL SEGRETARIO GENERALE

Esprime il visto di conformità ai sensi dell'art. 97 - comma 2 - del D.Lgs. n. 267/2000: 14/11/2013

F.to Dott.ssa Maria Teresa Oreste

L'anno duemilatredecim, il giorno quattordici del mese di novembre, alle ore 19:30 e seguenti, in Canosa di Puglia, nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Ernesto LA SALVIA	Sindaco	P
Pietro BASILE	V. Sindaco	P
Sabino FACCIOLONGO	Assessore	P
Laura Simona LUPU	Assessore	P
Francesco MINERVA	Assessore	P
Cosimo ZANNOLFI	Assessore	P
Leonardo PISCITELLI	Assessore	P
Giovanni QUINTO	Assessore	P

CON L'ASSISTENZA DEL SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Maria Teresa ORESTE

Relazione l'Assessore alle Finanze d.ssa Lupu Laura, su relazione istruttoria del Dirigente F.F. Dr. Samuele Pontino in base all'istruttoria condotta in tal senso dal caposervizio ragioneria e tributi;

## LA GIUNTA COMUNALE

**Premesso che:** il Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ha istituito, a norma dell'art. 48 comma 10 della Legge 27.12.1997 n. 449, come modificata dall'art. 1, comma 10 della Legge 16.06.1998 n. 191, nell'ambito del vasto progetto di riforma fiscale in senso federalista, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, a decorrere dal 1° gennaio 1999;

- tale tributo ha una struttura binaria, nel senso che, oltre ad una parte che sarà fissata dal Governo centrale, con equivalente riduzione delle aliquote del tributo erariale, disciplinata dall'art. 1, comma 2, del decreto menzionato, prevede una quota la cui istituzione e quantificazione - come previsto dal comma 3 - è rimessa all'autonoma ed esclusiva decisione degli Enti locali;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 29 marzo 1999, esecutiva ai sensi di legge, è stata istituita l'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 1999 nella misura dello 0,2 per cento;
- con deliberazione commissariale n. 109 del 20 marzo 2000, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, esecutiva ai sensi di legge, è stata fissata nella misura di 0,4 punti percentuali l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF, con decorrenza 1° gennaio 2000;

**Richiamate:** le proprie precedenti deliberazioni propedeutiche all'approvazione dello schema di bilancio per gli esercizi di riferimento, con le quali si confermava l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF per gli anni 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 e 2011 nella misura di 0,4 punti percentuali e, nell'anno 2012, nella misura di 0,8 punti percentuali;

**Preso atto che:**

- l'art. 1 comma 11 del D.L. n. 138 del 13.08.2011 convertito dalla legge n. 148 del 14.09.2011, come modificato dalla Legge n. 214 del 22.12.2011 di conversione del D.L. n. 201 del 6.12.2011, ha eliminato il blocco per i Comuni del potere di istituire od aumentare l'addizionale comunale irpef, reintroducendo così, dal 2012, la possibilità per i Comuni di tornare a gestire l'imposta con aumenti fino al tetto massimo dello 0,8%, senza alcun limite all'incremento annuale, consentendo di stabilire un'aliquota unica o una pluralità di aliquote, articolate secondo scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'irpef, dalla legge statale, secondo criteri di progressività;

**Richiamato:** l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296 del 27.12.2006 che, testualmente, recita: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

**Visto:**

- il comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, che ha differito al 30 giugno 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013;
- la legge n. 64 del 6 Giugno 2013 (di conversione del Decreto Legge n. 35 dell'8 Aprile 2013) che ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2013;
- il D.L. n. 102 del 31/08/2013, convertito in legge n. 124 del 28.10.2013 con cui è stata prevista un'ulteriore proroga dei termini di approvazione del bilancio di previsione 2013 al 30 novembre;

**Considerato che,** dopo un attento esame delle entrate e delle spese, è emersa la necessità di riconfermare per l'anno 2013 l'aliquota nella misura di 0,80 punti percentuali, per disporre delle risorse finanziarie necessarie per far fronte alla normale attività dell'ente e consentire di deliberare l'obbligatorio pareggio del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013 - 2015, anche per realizzare i programmi previsti nel bilancio di previsione ed allegati documenti predisposti per il 2013, a fronte ai tagli del Fondo di Solidarietà anno 2013 operati dallo Stato;

**Ritenuto,** pertanto, necessario dover confermare nella misura di 0,80 (zero virgola ottanta) punti percentuali l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale del Comune di Canosa di Puglia per l'anno 2013;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che sulla presente proposta sono stati espressi:

- i pareri favorevoli, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, del Dirigente F.F. del Settore Finanze, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in base all'istruttoria condotta in tal senso dal capo servizio ragioneria e tributi;
- il visto di conformità apposto dal Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97, comma 2 e comma 4, lett. d), del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese

#### **DELIBERA**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. **Determinare**, per l'anno 2013, la stessa misura percentuale stabilita per l'anno 2012 per l'aliquota "opzionale" dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), prevista dall'art. 1 comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360 – pari allo 0,80 (zero virgola ottanta) punti percentuali;
2. **Proporre** al Consiglio Comunale, al fine dell'adozione della relativa deliberazione, la conferma anche per il corrente anno 2013 della misura percentuale dello 0,80 (zero virgola ottanta) punti percentuali dell'aliquota "opzionale" dell'addizionale comunale all'IRPEF dando atto che tale intervento è finalizzato all'acquisizione delle risorse finanziarie necessarie per far fronte alla normale attività dell'ente, e a consentire di deliberare l'obbligatorio pareggio del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2014 – 2015, al fine di poter realizzare i programmi previsti nel bilancio 2013 e documenti allegati oltre che per mantenere i livelli minimi dei servizi, in particolare, i servizi sociali alla cittadinanza;
3. **Dichiarare**, previa separata votazione unanime favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, attesa l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto:

**Il Segretario Generale**

F.to

Dott.ssa Maria Teresa Oreste

**Il Sindaco**

F.to

Ernesto La Salvia

**SI ATTESTA**

che la presente deliberazione, così come risulta dagli atti d'ufficio:

è in pubblicazione all'Albo Pretorale on-line del Comune di Canosa di Puglia per 15 giorni consecutivi dal 21 NOV. 2013 al 5 DIC. 2013 al n. 1972  
ex art. 124 – comma 1 – D.Lgs. n. 267/2000.

Dal Palazzo di Città, li 21 NOV. 2013

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
F.to Donato Fasanelli

è stata resa prontamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000.

è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000).

Dal Palazzo di Città, li \_\_\_\_\_

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
F.to Donato Fasanelli

**COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA**

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Canosa di Puglia \_\_\_\_\_

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
F.to Donato Fasanelli